

Deliberazione della Giunta Regionale 14 ottobre 2013, n. 23-6506

L.R. n. 26/2002. Modifica D.G.R. n. 31-3921 del 29.5.2012 di criteri per l'assegnazione di contributi agli Enti di culto per lo svolgimento di attività di tipo oratoriale.

A relazione dell'Assessore Cavallera:

Con L.R. 11.11.2002, n. 26, art. 1, la Regione Piemonte ha inteso riconoscere e promuovere “la funzione educativa, formativa, aggregatrice e sociale svolta dall’ente Parrocchia, dagli Istituti cattolici e dagli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato attraverso le attività d’oratorio, soggetto sociale ed educativo delle comunità locali, finalizzate alla promozione, all’accompagnamento ed al sostegno della crescita armonica dei minori, degli adolescenti e dei giovani, anche portatori di handicap, che vi accedano spontaneamente”.

L'art. 3, in specifico, riconosce la titolarità delle Parrocchie e degli altri soggetti di cui all’art. 1 ad essere promotori di programmi, azioni ed interventi da realizzarsi nell’ambito di tale funzione quali: la diffusione dello sport, la promozione di attività culturali e di tempo libero per prevenire e contrastare l’emarginazione sociale, il disagio anche causato da inabilità e la devianza in ambito minorile.

Il comma 2° dell’art. 4, prevede che tali enti possano beneficiare di finanziamenti regionali per il perseguimento delle finalità su indicate. Ai sensi del medesimo articolo 4, al fine di favorire l’effettiva realizzazione delle finalità indicate dalla legge e disciplinare le modalità concrete di svolgimento di tali attività ed i reciproci rapporti tra la Regione e gli enti di culto riconosciuti, è prevista la sottoscrizione di appositi protocolli d’intesa con i soggetti di cui all’art. 1.

I protocolli d’intesa sono stati siglati con i seguenti enti, capofila nei confronti delle rispettive realtà: Regione Ecclesiastica Piemonte, protocollo in data 16 maggio 2003; Tavola Valdese, protocollo in data 20 maggio 2003; Comunità Ebraica di Torino protocollo in data 22 maggio 2003; Chiesa Cristiana Avventista del 7° giorno, protocollo in data 13 maggio 2004.

Con D.G.R. n. 31-3921 in data 29 maggio 2012, la Giunta regionale ha approvato nuovi criteri e modalità per l’assegnazione di contributi per lo svolgimento delle attività di oratorio ai sensi della l.r. 26/2002, a seguito delle richieste pervenute dagli enti di culto, ritenute valide e meritevoli di approvazione ed anche in relazione alle risorse stanziare nella legge di bilancio 2012, pari a euro 3.520.000,00.

Con l’approvazione dei nuovi criteri, di cui alla deliberazione succitata, sono stati sottoscritti nuovi protocolli d’intesa: Regione Ecclesiastica Piemonte in data 15 ottobre 2012, Tavola Valdese in data 19 ottobre 2012, Comunità Ebraica in data 22 ottobre 2012, Chiesa Cristiana Avventista del 7° giorno 19 ottobre 2012 e Assemblee di Dio in Italia 3 settembre 2012.

Con la legge di Bilancio n. 9 del 7 maggio 2013 sono stati stanziati euro 2.500.000,00 per il riconoscimento della funzione educativa degli Oratori.

Con successiva deliberazione n. 6382/2013 è stata reiscritta la somma di euro 697.317,74 relativa alle risorse per il pagamento di fondi perenti al 31/12/2012.

In data 01/08/2013 è stato convocato un incontro con gli enti di culto ai quali è stata manifestata l’intenzione, da parte della Direzione Politiche Sociali, di utilizzare lo stanziamento di bilancio

2013 in parte per liquidare la somma di euro 697.317,74 quali residui perenti e la rimanente parte per finanziare le iniziative riferite all'anno 2013.

Le proposte suindicate sono state oggetto di intesa in tale riunione.

Nel medesimo incontro si è inoltre concordato di apportare alcune modifiche alla D.G.R. n. 31-3921 del 29 maggio 2012 relative ai criteri:

- ridefinire la quota base da assegnare ad ogni ente capofila da 40.000,00 a 50.000,00 euro per garantire la possibilità di attivare la progettazione;
- le domande di contributo dovranno pervenire alla direzione competente entro 60 giorni dalla approvazione della presente deliberazione e non più entro il 31 luglio di ogni anno;
- la richiesta di assegnazione su altro progetto, in caso di progetti di singoli oratori non realizzati o realizzati solo in parte, dovrà pervenire agli uffici competenti entro il 30 novembre, insieme con la rendicontazione, e non più entro il 30 aprile di ogni anno.

tutto ciò premesso;

visto il D.P.G.R. n. 18/R del 5 dicembre 2001;

vista la L.R. n. 7 dell'11 aprile 2001;

vista la L.R. n. 26 dell'11 novembre 2002;

vista la L.R. n. 8 del 7 maggio 2013;

vista la L.R. n. 9 del 7 maggio 2013;

vista la L.R. n. 16 del 6 agosto 2013;

vista la D.G.R. n. 31-3921 del 29 maggio 2012;

vista la D.G.R. n. 18-5787 del 13 maggio 2013;

vista la D.G.R. n. 11-5808 del 21 maggio 2013;

vista la D.G.R. n. 35-5974 del 17 giugno 2013;

vista la D.G.R. n. 26-6372 del 17 settembre 2013;

la Giunta regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

-di modificare parzialmente la D.G.R. n. 31-3921 in data 29 maggio 2012 nei seguenti punti:

- ridefinire la quota base da assegnare ad ogni ente capofila da 40.000,00 a 50.000,00 euro per garantire la possibilità di attivare la progettazione
- le domande di contributo dovranno pervenire alla direzione competente entro 60 giorni dalla approvazione della deliberazione di stanziamento dei fondi per l'assegnazione dei contributi
- la richiesta di assegnazione su altro progetto, in caso di progetti di singoli oratori non realizzati o realizzati solo in parte, dovrà pervenire agli uffici competenti entro il 30 novembre, insieme con la rendicontazione;

-di dare atto che alla copertura finanziaria si farà fronte con le risorse disponibili sul cap. n. 180739 – UPB DB 19041 del bilancio 2013;

-di stabilire che lo stanziamento del cap. 180739 dell'esercizio finanziario 2013 sarà utilizzato in parte per liquidare la somma di euro 697.317,74, quali residui perenti e 1.800.000,00 euro per finanziare le iniziative riferite all'anno 2013.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)